



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0016/2010**

11.2.2010

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Adina-Ioana Vălean

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	43
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA .....	46
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI .....	55
PROCEDURA .....	61



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96  
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale - Consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0361),
  - visti l'articolo 284 del trattato CE e l'articolo 187 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0125/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visto l'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'UE,
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0016/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Trattino 1**

*Testo della Commissione*

visto il trattato **che istituisce la Comunità** europea, in particolare **l'articolo 284**,

*Emendamento*

visto il trattato **sul funzionamento dell'Unione** europea, in particolare **l'articolo 194, paragrafi 1 e 2**,

*Motivazione*

*La direttiva in esame deve riferirsi alla nuova base giuridica "energia" (art. 194.1 TFUE) giacché le finalità perseguite sono quelle elencate nella disposizione citata. Con la nuova disposizione, la procedura decisionale applicabile è la codecisione, che consente la piena partecipazione del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.*

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**  
**Trattino 2**

*Testo della Commissione*

visto il trattato **che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica**, in particolare **l'articolo 187**,

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*La direttiva in esame deve riferirsi alla nuova base giuridica "energia" (art. 194.1 TFUE) giacché le finalità perseguite sono quelle elencate nella disposizione citata. Con la nuova disposizione, la procedura decisionale applicabile è la codecisione, che consente la piena partecipazione del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) L'introduzione di una politica energetica comune diretta ad assicurare le forniture di energia *della Comunità*, la

*Emendamento*

(1) L'introduzione di una politica energetica comune **e solidale** diretta ad assicurare le forniture di energia

transizione verso un sistema energetico a basse emissioni e il funzionamento di mercati dell'energia **competitivi**, costituisce un obiettivo che si è fissata *la Comunità*.

*dell'Unione*, la transizione verso un sistema energetico **altamente efficiente e** a basse emissioni e il funzionamento **solidale** di mercati dell'energia **fondati sul principio di un'equa concorrenza nel quadro del mercato interno**, costituisce un obiettivo che si è fissata *l'Unione*.

#### *Motivazione*

*Non si tratta soltanto di affermare il principio della concorrenza sui mercati. Nel mercato interno occorre sottolineare maggiormente il principio dell'equa concorrenza, cosa che richiede una politica energetica solidale fondata su tecnologie altamente efficienti che garantiscano un basso livello di emissioni.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia *nella Comunità è uno degli aspetti di questa* politica. Esso dovrebbe consentire alla **Comunità** di fare i necessari raffronti e valutazioni o di **adottare** le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.

##### *Emendamento*

(2) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia *nell'Unione è un prerequisito per lo sviluppo della* politica **europea dell'energia**. Esso dovrebbe consentire alla **Commissione** di fare i necessari raffronti e valutazioni o di **proporre** le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia. **Tutte le misure proposte o prese a livello dell'Unione dovrebbero essere neutrali e non costituire interventi sul funzionamento del mercato.**

#### *Motivazione*

*Occorre rendere esplicito l'obiettivo politico del regolamento. Si tratta infatti di uno strumento importante per lo sviluppo della politica comune dell'energia.*

### **Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Il contesto energetico all'interno e all'esterno *della Comunità* è notevolmente **mutato** negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire **le** forniture di energia *alla Comunità*, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni verso cui *la Comunità* si avvia.

*Emendamento*

(3) Il contesto energetico all'interno e all'esterno *dell'Unione* **nel campo dell'approvvigionamento** è notevolmente **peggiorato** negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale **da risolvere** per garantire forniture **regolari** di energia *all'Unione*, per il **corretto** funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico **altamente efficiente e** a basse emissioni verso cui *l'Unione* si è avvia.

*Motivazione*

*Occorre sottolineare che il quadro energetico non soltanto ha subito dei cambiamenti, ma che la situazione è peggiorata, come dimostrano le turbative alla stabilità dell'approvvigionamento sul mercato interno dell'UE.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture **e in tutti i** settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture

*Emendamento*

(4) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture, **soprattutto nei** settori dell'energia **rinnovabile e dell'efficienza energetica**, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso



dell'energia.

nuove e/o più moderne infrastrutture dell'energia.

*Motivazione*

*Risparmio energetico ed efficienza energetica sono i mezzi più economici per ridurre le emissioni di carbonio nell'UE. Per il 2050 l'economia dell'UE deve basarsi su fonti di energia rinnovabili.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) A tal fine, gli Stati membri non devono mai deflettere dall'obiettivo UE di riduzione del consumo di energia del 20% tramite interventi di efficienza energetica, che sono il mezzo più economico per raggiungere i suoi target di riduzione delle emissioni di gas serra, e devono sempre considerare il miglioramento e il rinnovo delle infrastrutture esistenti prima di investire in nuove infrastrutture. I progetti di investimento in infrastrutture energetiche devono essere pienamente in linea con il target di almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili fissato per il 2020.***

*Motivazione*

*Il regolamento va visto nel quadro della vigente normativa CE sul clima, cui gli scenari derivati devono pienamente attenersi per contribuire al conseguimento degli attuali target CE.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica

energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture dell'energia *nella Comunità*, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi **del sistema energetico nella Comunità**.

energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti **prioritari** nelle infrastrutture dell'energia *nell'Unione*, in particolare allo scopo di anticipare i problemi **connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento**, promuovere le migliori pratiche e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi **di sistemi energetici interconnessi nell'Unione**.

#### *Motivazione*

*Occorre stabilire quali investimenti siano da considerare prioritari, perché è da essi che la sicurezza dell'approvvigionamento dipende, anche in relazione all'interconnessione fra i sistemi degli Stati membri.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di regolamento Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico *della Comunità*.

##### *Emendamento*

(6) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi, **onde garantire gli investimenti più importanti**, disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento **presenti e futuri** – inclusa la disattivazione **di una parte dell'infrastruttura esistente** – nei componenti più importanti del sistema energetico *dell'Unione*.

#### *Motivazione*

*Gli investimenti prioritari nel campo delle infrastrutture monitorate devono tenere conto non solo dei progetti presenti e futuri, ma anche delle disattivazioni temporanee o definitive.*

### **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia **interessano la Comunità**. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento già avviati o il cui inizio è previsto entro cinque anni e che mirano a disattivare **un'infrastruttura** entro tre anni.

*Emendamento*

(7) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia **sono importanti per i futuri investimenti dell'Unione**. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione, **e in particolare all'Osservatorio del mercato dell'energia**, i progetti **e i piani** d'investimento già avviati o il cui inizio è previsto entro cinque anni e che mirano a disattivare **tutta l'attuale infrastruttura o parte di essa** entro tre anni.

*Motivazione*

*Ai fini di una migliore pianificazione, cinque anni rappresentano un arco di tempo migliore rispetto a tre anni.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) Le informazioni ottenute dalla Commissione ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate per monitorare la conformità degli Stati membri nel quadro di norme specifiche dell'UE, segnatamente la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Gli Stati membri, a questo fine, devono comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento concernenti produzione, stoccaggio e trasporto di petrolio, gas *naturale*, energia elettrica, *bio carburanti* e anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio. Le imprese interessate devono essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione.

*Emendamento*

(10) Gli Stati membri, a questo fine, devono comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento ***in infrastrutture energetiche*** concernenti produzione, stoccaggio e trasporto di petrolio, gas, ***carbone, energie rinnovabili, energia elettrica nonché sui grandi progetti di teleriscaldamento e - raffreddamento e cattura, trasporto e stoccaggio di*** anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio, ***incluse le interconnessioni con i paesi terzi***. Le imprese interessate devono essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione, ***al fine di consentire alla Commissione di monitorare l'infrastruttura energetica dell'UE. Gli Stati membri e la Commissione devono essere tenuti a garantire la riservatezza dei dati forniti dalle imprese.***

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce l'ambito del regolamento estendendolo, al fine di coprire tutte le fonti energetiche e l'intera catena infrastrutturale legata alle varie tipologie di fonti energetiche.*

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento deve offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di

*Emendamento*

(12) Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento deve offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di

notifica, a condizione che informazioni equivalenti vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica del settore dell'energia, adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia *alla Comunità europea*.

notifica, a condizione che informazioni equivalenti *e comparabili* vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica del settore dell'energia, adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia *all'Unione europea*. ***Occorre pertanto evitare ogni duplicazione degli obblighi di reporting di cui al terzo pacchetto sulla liberalizzazione nel settore dell'energia (direttiva 2009/72/CE<sup>1</sup>, direttiva 2009/73/CE<sup>2</sup>, regolamento (CE) n. 713/2009<sup>3</sup>, regolamento (CE) n. 714/2009<sup>4</sup> e regolamento (CE) n. 715/2009<sup>5</sup>). La Commissione deve chiarire l'applicazione di questa esenzione, in modo da facilitare realmente l'onere di comunicazione e indicare chiaramente contenuto, forma e scadenze degli obblighi di comunicazione, le persone o gli organismi soggetti a tali obblighi e i responsabili della gestione del sistema di comunicazione.***

---

<sup>1</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.*

<sup>2</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.*

<sup>3</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.*

<sup>4</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.*

<sup>5</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori***

***dell'energia dell'UE, dovrebbero assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione, garantendo al tempo stesso la riservatezza dei dati e delle informazioni commercialmente sensibili.***

*Motivazione*

*Per assicurare la coerenza con l'articolo 6, occorre aggiungere un considerando che faccia riferimento alla responsabilità degli Stati membri, degli organismi da essi delegati o, ove opportuno, degli organismi incaricati di programmi di investimento specifici nel settore dell'energia dell'UE, onde assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati forniti e garantire al tempo stesso la riservatezza di dati o informazioni commercialmente sensibili.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento  
Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la notifica dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatore del mercato dell'energia, devono essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati.

*Emendamento*

(13) Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la notifica dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, devono essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati. ***La Commissione dovrebbe garantire che tali risorse informatiche assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione.***

*Motivazione*

*I dati e le informazioni richiesti dalla Commissione sono estremamente sensibili per gli operatori economici e la Commissione deve quindi garantire un livello ottimale di riservatezza nel trattamento di tali dati o informazioni.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) L'accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<sup>1</sup>, nonché dalle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale<sup>2</sup>. Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.***

*GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.*

*<sup>2</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.*

*Motivazione*

*Scopo dell'emendamento è di allineare le disposizioni del regolamento con la convenzione di Århus e con i relativi strumenti di attuazione a livello CE e di Stati membri, e segnatamente il regolamento "Århus" e la direttiva concernente l'accesso pubblico alle informazioni ambientali.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico *della Comunità* e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su

(15) La Commissione e in particolare l'Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico *dell'Unione* e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su

taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Queste analisi devono in particolare contribuire a **individuare** eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell'equilibrio a lungo termine di domanda e offerta di energia.

taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Queste analisi devono **integrare gli approcci nazionali, sviluppare dimensioni regionali e** in particolare contribuire a **rafforzare la sicurezza energetica, individuando** eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti **e rischi connessi**, ai fini dell'equilibrio a lungo termine di domanda e offerta di energia. **Tale analisi dovrebbe altresì contribuire a un costante dibattito a livello europeo sulla necessità di infrastrutture energetiche e pertanto va trasmessa alle parti interessate per essere discussa.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis) Le piccole e medie imprese devono poter beneficiare dell'opera di monitoraggio e reporting sui progetti di investimento energetico prevista dal presente regolamento, grazie alla quale i dati raccolti saranno messi a disposizione del pubblico, contribuendo a termine a nuovi e più coordinati trend di investimento.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi entranti sul

(16) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune **dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati** e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri



mercato.

sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi entranti sul mercato.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas, dell'energia elettrica e *dei biocarburanti e* sui progetti di investimento connessi *all'anidride carbonica* prodotta da questi settori.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas, *del carbone, delle energie rinnovabili e* dell'energia elettrica e sui *principali* progetti di investimento connessi *al teleriscaldamento e -raffreddamento e alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica* prodotta da questi settori.

#### *Motivazione*

*L'emendamento chiarisce l'ambito del regolamento estendendolo, al fine di coprire tutte le fonti energetiche e l'intera catena infrastrutturale legata alle varie tipologie di fonti energetiche.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il regolamento si applica ai tipi di investimenti elencati nell'allegato la cui *realizzazione* è già iniziata o deve iniziare entro i prossimi cinque anni o a impianti di cui è prevista la disattivazione entro i prossimi tre anni.

#### *Emendamento*

2. Il regolamento si applica ai tipi di investimenti elencati nell'allegato la cui *costruzione* è già iniziata o deve iniziare entro i prossimi cinque anni o a impianti di cui è prevista la disattivazione entro i prossimi tre anni.

#### *Motivazione*

*L'attuale formulazione (tipi di investimenti "la cui realizzazione è già iniziata o deve iniziare") è troppo vaga e potrebbe comportare, in particolare per i settori del petrolio e del*

*gas naturale, che i progetti debbano essere notificati in una fase troppo precoce. Ciò potrebbe accrescere l'incertezza delle previsioni che devono essere presentate dalla Commissione.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di energia o anidride carbonica;

#### *Emendamento*

(1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio dell'energia **e dei suoi vari vettori**, o di anidride carbonica;

#### *Motivazione*

*L'energia può essere stoccata non solo nel senso fisico del termine: energia termica, energia elettrica o energia potenziale (ad es. l'acqua) ma anche in forma chimica attraverso le sostanze contenute in vettori energetici come idrocarburi, carbone, idrogeno ed altri.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) disattivazione di infrastrutture esistenti;

#### *Emendamento*

(c) disattivazione **parziale o totale** di infrastrutture esistenti;

#### *Motivazione*

*La disattivazione può essere definitiva o solo temporanea, ad esempio a seguito di lavori di manutenzione o anche di interruzioni operative programmate.*

## **Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) sviluppo di nuove interconnessioni con i sistemi di trasporto dell'energia fra l'Unione europea e i paesi terzi;***

*Motivazione*

*È importante menzionare anche le interconnessioni con i sistemi di trasporto dell'energia fra l'UE e gli Stati vicini.*

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) "progetti di investimento programmati": i progetti di investimento allo stato prima che inizi la costruzione e che vengano sostenute spese in conto capitale o che la disattivazione dell'impianto divenga effettiva, inclusi i progetti di investimento i cui aspetti principali (ubicazione, impresa, aspetti tecnici, ecc.) possono, in tutto o in parte, essere soggetti ad ulteriore revisione o ad autorizzazione definitiva;

(3) "progetti di investimento programmati": i progetti di investimento allo stato prima che inizi la costruzione e che vengano sostenute spese in conto capitale o che la disattivazione dell'impianto divenga effettiva, inclusi i progetti di investimento ***per i quali una richiesta iniziale di autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti, ma*** i cui aspetti principali (ubicazione, impresa, ***alcuni*** aspetti tecnici ***e operativi di base***, ecc.) possono, in tutto o in parte, essere soggetti ad ulteriore revisione o ad autorizzazione definitiva;

*Motivazione*

*I dati operativi non sono in generale segreti industriali. Lo sono solo determinati dati tecnici.*

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7 – alinea**

*Testo della Commissione*

(7) "trasporto": la trasmissione di **fonti di energia o di prodotti** o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:

*Emendamento*

(7) "trasporto": la trasmissione di **energia elettrica, di gas, di combustibili liquidi** o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:

*Motivazione*

*Il trasporto non riguarda unicamente i vettori energetici come il gas e i combustibili liquidi o anche solidi, ma anche l'energia elettrica.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) attraverso le condotte di teleriscaldamento e -raffreddamento;**

*Motivazione*

*La proposta di regolamento ha omesso sotto la categoria "trasporto" il teleriscaldamento e -raffreddamento. Sebbene tali reti abbiano carattere locale, i relativi investimenti vanno menzionati in quanto è tutta l'UE a beneficiarne in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, efficienza energetica e riduzione delle emissioni. Inoltre, l'ostacolo maggiore alla diffusione di tali sistemi in Europa è rappresentato dal costo d'investimento, anche se, grazie al recupero di calore, il costo dell'impianto si sostituisce a quello per il combustibile.*

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 8**

*Testo della Commissione*

(8) "stoccaggio": stoccaggio su base permanente o temporanea di fonti di

*Emendamento*

(8) "stoccaggio": stoccaggio su base permanente o temporanea di **energia**

energia **o di anidride carbonica** in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici;

**termica ed elettrica o di** fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici **oppure confinamento di biossido di carbonio in formazioni geologiche sotterranee**;

#### *Motivazione*

*La definizione dello stoccaggio di biossido di carbonio deve corrispondere a quella della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

### **Emendamento 29**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) "sito di stoccaggio": un sistema di serbatoi chiusi o una struttura geologica che forma uno spazio di stoccaggio chiuso;**

#### *Motivazione*

*Anche i siti di stoccaggio sono componenti materiali dell'infrastruttura.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 10 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) fonti primarie di energia, come petrolio, gas naturale **o** carbone, oppure fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;

(a) fonti primarie di energia, come petrolio, gas naturale, carbone **o combustibili nucleari**, oppure fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;

*Motivazione*

*I combustibili nucleari vanno anch'essi considerati come fonti primarie di energia.*

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) "dati aggregati": dati aggregati a livello nazionale o regionale; qualora l'aggregazione a livello nazionale riveli informazioni commercialmente sensibili di una data impresa, si può procedere all'aggregazione a livello regionale.***

*Motivazione*

*In alcuni Stati membri l'aggregazione dei dati a livello nazionale non è sufficiente quando è una sola impresa a ricadere nell'ambito del presente regolamento. Il regolamento deve pertanto prevedere la possibilità di aggregare dati anche a un più ampio livello regionale. Tuttavia, per non lasciare all'impresa la decisione del livello regionale al quale aggregare i dati, è la Commissione a decidere sul livello regionale appropriato previa proposta congiunta degli Stati membri interessati o dei soggetti da essi delegati.*

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 ter) "organismo specifico": un organismo cui la normativa settoriale dell'UE in campo energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture energetiche a livello dell'UE, come la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di***

**accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica<sup>1</sup> e la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

<sup>2</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

#### *Motivazione*

*La proposta di regolamento fa frequente riferimento a tali organismi specifici (cfr. ad es. art. 3.2). Occorre chiarire che la norma fa specifico riferimento ai Gestori di cui al terzo pacchetto di liberalizzazione dell'energia approvato nella primavera/estate del 2009. È pertanto opportuno menzionare esplicitamente ENTSO-E e ENTSO-G. Il modo migliore per farlo è attraverso le definizioni in modo che il termine sia chiaro in tutto il regolamento.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 ter) "teleriscaldamento" o "teleraffreddamento": la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;**

#### *Motivazione*

*Il regolamento deve menzionare in modo esplicito il teleriscaldamento e -raffreddamento e la cogenerazione di calore ed elettricità. La maggior parte delle opzioni menzionate con riferimento all'elettricità raggiungono la massima efficienza quando forniscono calore oppure calore ed elettricità insieme. La definizione è ripresa testualmente dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2, lettera g).*

### **Emendamento 34**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dall'inizio del **2010** e successivamente ogni due anni.

#### *Emendamento*

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dall'inizio del **2011** e successivamente ogni due anni.

#### *Motivazione*

*Poiché il regolamento sarà varato solo nel 2010, è irrealistico prevedere un reporting già a partire dallo stesso anno. Per quanto riguarda il reporting degli organismi specifici di cui al paragrafo 2, lettera b, è impossibile che i piani decennali comunitari di sviluppo della rete adottati da ENTSO-E e ENTSO-G siano disponibili nel 2010 dato che i rispettivi regolamenti entreranno in vigore soltanto il 3 marzo 2011.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Essi comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto alla Commissione nel **2010**, che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni.

#### *Emendamento*

Essi comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto alla Commissione nel **2011**, che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni.

#### *Motivazione*

*Poiché il regolamento sarà varato solo nel 2010, è irrealistico prevedere un reporting già a partire dallo stesso anno. Per quanto riguarda il reporting degli organismi specifici di cui al paragrafo 2, lettera b, è impossibile che i piani decennali comunitari di sviluppo della rete adottati da ENTSO-E e ENTSO-G siano disponibili nel 2010 dato che i rispettivi regolamenti entreranno in vigore soltanto il 3 marzo 2011.*



## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Il comma 1, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

##### *Emendamento*

Il comma 1, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, **a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili ed equivalenti.**

##### *Motivazione*

*Anche se è ragionevole evitare la duplicazione dei meccanismi di comunicazione qualora le imprese utilizzino strumenti alternativi per fornire dati alla Commissione, occorre garantire che le informazioni e i dati forniti con altri mezzi siano pienamente compatibili e comparabili con i dati e le informazioni fornite mediante notifica. Ciò è importante per una migliore applicazione del nuovo regolamento rispetto al precedente.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati e riducono al minimo i costi per le imprese.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati **se il loro rilevamento è già prescritto dalla vigente legislazione UE** e riducono al minimo i costi per le imprese.

##### *Motivazione*

*Occorre porre l'accento sulla necessità di evitare duplicazioni nel reporting e dunque inutili oneri amministrativi.*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) *le* capacità programmate o in costruzione;

*Emendamento*

(a) **il volume delle** capacità programmate o in costruzione;

*Motivazione*

*Al paragrafo 3 dello stesso articolo il regolamento menziona il “volume di capacità installata”. È necessario chiarire che il termine “capacità” di cui al primo paragrafo fa riferimento alla stessa informazione.*

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione;

*Emendamento*

(b) l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, **con indicazione delle capacità che si trovano ancora nella fase di programmazione e di quelle che si trovano già in fase di realizzazione;**

*Motivazione*

*Per la valutazione della sicurezza energetica è indispensabile distinguere fra i progetti di investimento, quelli che possono essere considerati sicuri e in grado di contribuire entro breve al miglioramento della sicurezza e quelli che si trovano solo nella fase di pianificazione. Per la produzione, è possibile che tali incertezze siano riconducibili al processo decisionale; per il trasporto i motivi possono risiedere nella complessità dell'iter di autorizzazione.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) la data in cui la richiesta iniziale di**

*autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti e la data prevista in cui tutte le autorizzazioni e i permessi di costruzione necessari saranno concessi;*

*Motivazione*

*Come suggerito nel Parere (TEN/411) del Comitato economico e sociale europeo, questo regolamento dovrebbe servire anche a valutare lo stato di avanzamento dei progetti notificati rispetto ai tempi previsti.*

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) la non disponibilità o l'interruzione temporanea del funzionamento di un'infrastruttura per un periodo superiore a tre anni.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a prevenire una situazione di indisponibilità di un impianto e le relative conseguenze, specie in caso di investimenti di una certa importanza.*

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) la data probabile di disattivazione.

***(b) la data probabile di disattivazione, comprese, se del caso, le date intermedie per la cessazione graduale del funzionamento dell'infrastruttura.***

*Motivazione*

*È importante avere maggiori informazioni sulla fase esatta dello sviluppo di una nuova infrastruttura energetica.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) l'elenco delle misure pianificate per il risanamento ambientale, qualora tale risanamento sia richiesto dalla legislazione specifica.***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 includono il volume di ***capacità installata*** all'inizio dell'anno di riferimento in questione.

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 includono il volume ***delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio, che sono presenti*** all'inizio dell'anno di riferimento in questione.

*Motivazione*

*Precisazione.*

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***aggiungono alle loro notifiche eventuali osservazioni, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.***

***Se*** gli Stati membri ***sono in possesso di informazioni concernenti ritardi e/o ostacoli alla realizzazione dei progetti di investimento***, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***includono tali informazioni nella notifica di cui all'articolo 3.***

### Motivazione

*Deve essere chiarito che gli Stati membri hanno l'obbligo di aggiungere commenti alla loro notifica, qualora dispongano di informazioni su ritardi e/o ostacoli alla realizzazione dei progetti di investimento.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, assicurano la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione.

###### *Emendamento*

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi **specifici** incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, assicurano la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione. ***Se le informazioni non sono sufficientemente chiare ed esaustive, la Commissione può chiedere ai suddetti organismi di fornire informazioni supplementari.***

### Motivazione

*In passato non si è avuta una corretta applicazione del precedente regolamento e la Commissione non ha sempre avuto a disposizione dati coerenti e comparabili. Deve essere chiarito che le informazioni da trasmettere alla Commissione devono essere chiare ed esaustive e che, in caso contrario, la Commissione ha il diritto di chiedere chiarimenti.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

Nel caso di organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, i dati e le informazioni trasmesse devono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri sulla qualità dei dati e delle

###### *Emendamento*

Nel caso di organismi **specifici** incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE, i dati e le informazioni trasmesse devono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri sulla qualità **e la pertinenza** dei

informazioni raccolte.

dati e delle informazioni raccolte.

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri, i soggetti da essi delegati o eventualmente gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE devono assicurare non soltanto la qualità, ma anche la pertinenza dei dati forniti.*

### **Emendamento 48**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

2. La Commissione **può pubblicare** dati e informazioni ad essa *trasmesse* ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni vengano pubblicati in forma aggregata e che non vengano diffusi particolari concernenti singole imprese.

##### *Emendamento*

2. La Commissione **pubblica** dati e informazioni **aggregati** ad essa *trasmessi* ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni vengano pubblicati in forma aggregata **a livello nazionale o regionale (in particolare nei casi in cui vi sia una sola impresa in uno Stato membro)** e che non vengano diffusi **o possano essere dedotti** particolari concernenti singole imprese.

***Tale pubblicazione non pregiudica la pertinente legislazione nazionale e dell'Unione europea concernente l'accesso del pubblico alle informazioni, in particolare le informazioni ambientali, le informazioni relative alle società quotate in borsa o le informazioni sul finanziamento pubblico di progetti di investimento.***

.

#### *Motivazione*

*Scopo dell'emendamento è di allineare le disposizioni del regolamento con la convenzione di Århus e con i relativi strumenti di attuazione a livello CE e di Stati membri e segnatamente il regolamento "Århus" e la direttiva concernente l'accesso pubblico alle informazioni*

*ambientali.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri **o** gli organismi da essi delegati **tutelano** la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati **e** la **Commissione sono individualmente responsabili della tutela della** riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale **di cui siano in possesso.**

##### *Motivazione*

*È necessario chiarire chi ha la responsabilità di tutelare la riservatezza dei dati in suo possesso.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7**

##### *Testo della Commissione*

**La Commissione adotta le** misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, **concernenti** in particolare le metodologie di calcolo da utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, il contenuto e altri particolari della notifica di dati e informazioni di cui all'articolo 3.

##### *Emendamento*

**La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Tali** misure **includono** in particolare le metodologie di calcolo da utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, il contenuto e altri particolari della notifica di dati e informazioni di cui all'articolo 3, **inclusa l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e in particolare le disposizioni concernenti le scadenze e il contenuto delle notifiche e gli organismi soggetti agli obblighi di comunicazione.**

##### *Motivazione*

*Per evitare oneri amministrativi, è necessario chiarire le modalità di applicazione dell'esenzione nel caso di doppia notifica.*

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 8

#### *Testo della Commissione*

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse IT necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

#### *Emendamento*

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse IT **finalizzate alla pianificazione**, necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni **sulle infrastrutture energetiche** notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*Occorre indicare lo scopo del trattamento di tali dati.*

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***La Commissione inoltre fa sì che le risorse informatiche, necessarie ai fini di cui al primo paragrafo, garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione a norma del presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*I dati e le informazioni richiesti dalla Commissione sono estremamente sensibili per gli operatori economici e la Commissione deve quindi garantire un livello ottimale di riservatezza nel trattamento degli stessi.*



## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, quest'ultima procede almeno ogni due anni ad una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'UE, in particolare allo scopo di:

a) individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia;

b) *individuare gli ostacoli agli investimenti* e promuovere le migliori pratiche per *superarli*;

c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato.

##### *Emendamento*

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, quest'ultima procede almeno ogni due anni ad una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'UE, in particolare allo scopo di:

a) individuare potenziali futuri divari *e/o surplus* tra domanda e offerta di energia, *con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione, in particolare quelle dovute al deterioramento dell'infrastruttura*;

b) *monitorare l'evoluzione dei progetti di investimento dalla data di notifica all'effettiva attuazione e in particolare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e promuovere le migliori pratiche per superare gli ostacoli individuati*;

c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato *e i potenziali nuovi operatori*;

*c bis) monitorare i progetti di investimento dell'UE nei paesi terzi che hanno un impatto sul mercato e sulla sicurezza energetici dell'UE;*

*c ter) identificare il rischio di una dipendenza eccessiva da un'unica infrastruttura energetica nonché i rischi legati alle connessioni con i paesi terzi;*

*c quater) individuare il fabbisogno di investimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia (ad esempio, flussi inversi e interconnettori).*

## Motivazione

*I dati e le informazioni raccolte devono essere utilizzati in primo luogo per individuare le carenze in materia di investimenti infrastrutturali che potrebbero ostacolare l'applicazione della normativa sul mercato interno dell'energia e della direttiva sulle energie rinnovabili. Lo strumento della notifica va utilizzato come mezzo per individuare tempestivamente le carenze infrastrutturali che mettono a repentaglio l'attuazione di una politica comune dell'UE in materia di energia.*

### Emendamento 54

#### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti con competenze specifiche nel settore interessato.

##### *Emendamento*

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione **coordina gli organismi specifici preposti ai programmi di investimento nei settori dell'energia dell'UE** e può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, **gruppi o associazioni** con competenze specifiche nel settore interessato.

### Emendamento 55

#### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione **può discutere** le analisi con le parti interessate. Essa trasmette le analisi effettuate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e provvede alla loro pubblicazione.

##### *Emendamento*

3. La Commissione **discute** le analisi con le parti interessate. Essa trasmette le analisi effettuate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e provvede alla loro pubblicazione.

## Motivazione

*La notifica dovrebbe avere una finalità politica, in particolare quella di effettuare un'analisi che fornisca un contributo ad un dibattito continuo a livello europeo sulle esigenze infrastrutturali nel settore energetico. Per questo motivo la Commissione dovrebbe essere tenuta a discutere le sue analisi con le parti interessate.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Per garantire una certa coerenza fra le varie pubblicazioni relative al monitoraggio, la Commissione tiene conto dei piani pluriennali di investimento nelle infrastrutture energetiche, elaborati nelle sedi specifiche istituite dalle altre pertinenti disposizioni normative, quali il regolamento (CE) n. 714/2009.***

*Motivazione*

*Occorre garantire che eventuali incongruenze tra le informazioni presentate siano corrette.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione, quando procede all'analisi di cui al primo paragrafo, valuta se del caso le soglie minime indicate nell'allegato ed eventualmente fa obbligo agli Stati membri di precisare le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione.***

*Motivazione*

*Occorre prevedere un prospetto delle caratteristiche principali dell'infrastruttura oppure delle capacità programmate o in costruzione, visto che tali "caratteristiche principali" sono menzionate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ma non definite; d'altro canto rendere questa disposizione vincolante nella presente proposta di regolamento finirebbe per rallentare la fase di implementazione. (Cfr. anche il parere TEN/411 del Comitato economico e sociale europeo).*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 1 – punto -1.1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***-1.1. Produzione***

***– Impianti di estrazione con una capacità di almeno 20 000 barili al giorno;***

*Motivazione*

*Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 1 – punto 1.2 –paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Rientrano in tali progetti anche gli investimenti per il ripristino e l'esercizio di sistemi di gasdotti e oleodotti, per la realizzazione di sistemi di controllo e raccolta in tempo reale di dati e per la realizzazione e l'impiego di sistemi atti ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi.***

*Motivazione*

*In tali progetti dovrebbero essere ricompresi gli investimenti per il ripristino e l'esercizio di sistemi di gasdotti e oleodotti, per la realizzazione di sistemi di controllo e raccolta in tempo reale di dati e per i sistemi atti ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi.*

## **Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato – punto 2 – punto -2.1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-2.1. Produzione**

**– Impianti di estrazione con una capacità di almeno 0,1 m cm al giorno;**

*Motivazione*

*Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.*

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato – punto 2 – punto 2.1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

**Gasdotti *che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, gasdotti e* progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE **e progetti indicati nell'allegato al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia<sup>1</sup>.****

---

<sup>1</sup>GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

*Motivazione*

*Previa consultazione del Servizio giuridico del Parlamento europeo.*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 2 – punto 2.2**

##### *Testo della Commissione*

#### **2.2. Stazioni di testa per GNL**

- Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto.

##### *Emendamento*

#### **2.2. GNL**

– Stazioni di testa per l'importazione e ***l'esportazione*** di gas naturale liquefatto.

– ***Capacità di rigassificazione, stoccaggio e liquefazione.***

##### *Motivazione*

*Le importazioni e le esportazioni dovrebbero essere disciplinate dal regolamento per motivi di coerenza.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 2 – punto 2.3 – trattino 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

– ***Software e hardware che permettano di monitorare e informare in tempo reale le competenti agenzie dell'UE sulle scorte di gas.***

##### *Motivazione*

*Un sistema informatico di questo tipo è un investimento infrastrutturale indispensabile per rafforzare e qualificare gli sforzi volti a ottenere un sistema di segnalazione e prevenzione ben funzionante nel campo della sicurezza energetica per il gas. Esso garantirebbe inoltre l'applicabilità del programma N-1.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – punto 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. CARBONE, LIGNITE E SCISTI***

## **BITUMINOSI**

– **Miniere a cielo aperto nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate.**

– **Miniere sotterranee nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate.**

### *Motivazione*

*Visto che il carbone viene menzionato nella definizione delle fonti energetiche, l'allegato deve includere un capitolo sulle infrastrutture del settore carbonifero.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 3 – punto 3.1 – trattino 3**

##### *Testo della Commissione*

- Centrali eoliche (con una potenza di 20 MW o più per centrali offshore o con una potenza di **10 MW** o più per centrali onshore);

##### *Emendamento*

- Centrali eoliche (con una potenza di 20 MW o più per centrali offshore o con una potenza di **5 MW** o più per centrali onshore);

### *Motivazione*

*La soglia indicata dalla Commissione per le centrali eoliche onshore sarebbe troppo alta e non consentirebbe di farsi un'idea esatta dei principali sviluppi verificatisi negli ultimi anni nel campo dell'energia eolica nell'UE (il 36% di tutte le nuove capacità di produzione dell'elettricità dell'UE nel 2008 era costituito dall'energia eolica, che ha superato tutte le altre tecnologie). Uno strumento che non sia in grado di monitorare una parte così significativa dell'energia complessiva prodotta sarebbe non solo inutile ma anche controproducente per la pianificazione strategica.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 3 – punto 3.1 – trattino 4**

##### *Testo della Commissione*

- Sistemi solari termici, geotermici e **fotovoltaici** concentrati (gruppi di una potenza di 10 MW o più);

##### *Emendamento*

- Sistemi solari termici e geotermici concentrati (gruppi di una potenza di 10 MW o più) e **sistemi fotovoltaici (con una capacità di 5 MW o più)**;

*Motivazione*

*In base a stime approssimative, mantenere la soglia di 10 MW significa sostanzialmente far rientrare nella normativa meno del 10% degli impianti di questo tipo.*

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – punto 3.1 – trattino 5**

*Testo della Commissione*

- Sistemi di produzione di energia da biomassa/rifiuti (gruppi di una potenza di **10 MW** o più);

*Emendamento*

– Sistemi di produzione di energia da biomassa/**bioliquidi**/rifiuti (gruppi di una potenza di **5 MW** o più);

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3.1 – trattino 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– Impianti decentrati per la produzione di energia rinnovabile collegati a una rete elettrica o per i quali è stato concluso un contratto di acquisto da parte di un'impresa, con una capacità di produzione cumulata superiore ai 10 MW.**

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – punto 3.2 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

- Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di **150 kV** o più;

*Emendamento*

- Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di **100 kV** o più;

*Motivazione*

*L'attuale tensione di 150 kV potrebbe escludere molte linee di 110 kV in progetto in alcuni Stati membri.*



## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 3 – punto 3.2 – trattino 3**

##### *Testo della Commissione*

- Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

##### *Emendamento*

– Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE **e progetti di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 663/2009.**

##### *Motivazione*

*Previa consultazione del Servizio giuridico del Parlamento europeo.*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 3 – punto 3.2 – trattino 3 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**– Reti di teleriscaldamento con un diametro di almeno 300 mm.**

##### *Motivazione*

*Gli impianti di teleriscaldamento hanno un'importanza strategica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del 2020: maggiore efficienza e utilizzo accresciuto delle fonti di energia rinnovabile nei settori del riscaldamento-raffreddamento. Occorre dunque menzionarli nella proposta.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – punto 3 – punto 3.2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**3.2 bis. Stoccaggio**

*– impianti di stoccaggio di elettricità;*

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 5 – punto 5.2 –paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Rientrano in tale sezione anche i progetti di stoccaggio di anidride carbonica in siti geologici, previsti nel regolamento (CE) n. 663/2009.***

*Motivazione*

*È importante che in questo paragrafo siano menzionati anche i progetti di stoccaggio di anidride carbonica in siti geologici, previsti nel regolamento che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia.*

## MOTIVAZIONE

### Relazione

#### *Contesto generale/Proposta della Commissione*

Si tratta di una proposta di regolamento del Consiglio (procedura di consultazione) volta ad assicurare che la Commissione sia informata in modo esaustivo e regolare sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'UE, in modo da poter svolgere i propri compiti, in particolare quello di contribuire alla politica energetica europea. Il regolamento in esame sostituisce di fatto un regolamento analogo del 1996 (che aveva già riformulato un regolamento del 1972). Si ritiene che il regolamento abrogato non sia più aggiornato, perché non riflette gli importanti sviluppi verificatisi nel settore dell'energia dal 1996 (allargamento dell'UE e problemi di sicurezza degli approvvigionamenti, energie rinnovabili, politica in materia di cambiamento climatico, nuovo ruolo dell'UE nel campo dell'energia ai sensi del trattato di Lisbona).

Il regolamento prevede che ogni due anni gli Stati membri (o l'organismo al quale essi delegano questo compito) raccolgano e comunichino dati e informazioni su alcuni tipi (specificati in un allegato al regolamento) di progetti di investimento concernenti la costruzione, l'ammodernamento o la disattivazione di capacità di produzione, trasporto e stoccaggio (programmati o già in corso). I progetti riguardano petrolio, gas naturale, energia elettrica, biocarburanti nonché l'anidride carbonica prodotta da tali fonti. Il regolamento introduce l'obbligo per le imprese operanti nel settore dell'energia di comunicare i necessari dati al proprio Stato membro. Esso specifica altresì il contenuto di tale comunicazione (capacità, ubicazione, calendario per l'entrata in servizio, tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture, sistema di cattura del carbonio o meccanismi di messa in conformità, nonché osservazioni sui ritardi o sugli ostacoli incontrati nella realizzazione dei progetti di investimento).

Al fine di evitare doppie notifiche, se la comunicazione degli investimenti è prevista da un'altra legislazione specifica dell'UE, gli Stati membri saranno esentati dall'obbligo di notificare tali investimenti.

Le informazioni saranno riservate, ma la Commissione potrà pubblicare i dati in forma aggregata<sup>1</sup>. Essa procede inoltre, almeno ogni due anni, ad un'analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'UE e ad eventuali altre analisi specifiche necessarie. Ciò consentirà di individuare i futuri potenziali divari tra domanda e offerta e gli ostacoli agli investimenti. Il regolamento in esame si propone di rendere più trasparenti la domanda prevista e l'offerta disponibile (o programmata).

Attraverso tali analisi, la Commissione sarà maggiormente in grado di promuovere le migliori pratiche e offrire una maggiore trasparenza agli attori di mercato. Al fine di sviluppare una visione comune su tali questioni, i risultati delle suddette analisi dovrebbero essere discussi

---

<sup>1</sup> Tramite l'Osservatorio del mercato dell'energia - [http://ec.europa.eu/energy/observatory/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm)

con gli interessati e venire pubblicati.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento è previsto un riesame della sua applicazione.

### *Posizione del relatore*

Il relatore ritiene che il regolamento in esame sia un importante elemento della politica energetica dell'UE. Non possiamo promuovere efficacemente una politica energetica europea a livello UE se non disponiamo di adeguate informazioni sull'infrastruttura nel settore dell'energia. È necessario tuttavia garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che le eventuali proposte che ne derivano siano neutrali e non costituiscano un'ingerenza politica nel mercato. Inoltre, gli obblighi di notifica dovrebbero essere facili da adempiere, in modo da evitare un inutile onere amministrativo a carico delle imprese, delle amministrazioni degli Stati membri o della Commissione.

Pertanto il relatore cercherà di assicurare che il regolamento possa funzionare in pratica (dal momento che molti Stati membri non rispettavano gli obblighi di notifica previsti dal vecchio regolamento) e possa risultare della massima utilità, fornendo la migliore analisi possibile dei previsti sviluppi nel settore delle infrastrutture energetiche.

Un aspetto procedurale importante è che il regolamento dovrebbe avere come base giuridica il nuovo articolo 194 introdotto dal trattato di Lisbona, che rafforza la competenza dell'UE nel settore della politica energetica. Tale articolo conferisce al Parlamento europeo poteri di codecisione sulla legislazione (la procedura legislativa ordinaria ai sensi del trattato di Lisbona).

Gli altri più importanti emendamenti del progetto di relazione mirano a:

- precisare il tipo di progetti di investimento programmati che dovranno essere notificati e la fase di sviluppo dell'investimento in cui deve essere fatta la notifica, in modo da evitare problemi di riservatezza e fornire un quadro accurato degli sviluppi previsti includendo progetti per i quali esiste ragionevolmente un elevato grado di probabilità di essere ultimati;
- chiarire le definizioni e il contenuto delle notifiche;
- rafforzare le disposizioni in materia di riservatezza dei dati che saranno pubblicati dalla Commissione europea;
- alleggerire l'onere della notifica, chiedendo alla Commissione di chiarire in un atto di esecuzione le modalità di applicazione dell'esonero dalla doppia notifica (nel caso in cui la comunicazione dei progetti di investimento sia già stabilita da altre direttive) e di precisare in particolare quali dati devono essere comunicati, quando, da chi e in quale forma;
- aumentare l'utilità delle analisi che saranno effettuate dalla Commissione sulla base delle informazioni ricevute, affinché possano servire come mezzo per individuare tempestivamente le carenze dell'infrastruttura che potrebbero mettere a repentaglio un'efficace attuazione della politica energetica comune dell'UE;
- includere nell'ambito di applicazione del regolamento le capacità di estrazione/produzione di petrolio e gas, pur trattandosi di capacità modeste e in calo nell'Unione europea;

- inserire obblighi di notifica sulle capacità relative al gas naturale liquefatto, che il relatore considera molto importanti per assicurare in futuro la diversificazione dell'approvvigionamento di gas nell'UE;
- abbassare la soglia per la notifica delle capacità di centrali eoliche onshore, dal momento che la produzione di energia delocalizzata da parte di piccole entità può diventare una quota importante della produzione di energia nell'UE.

## PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Herbert Reul  
Presidente  
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia  
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della Proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Onorevole Reul,

con lettera del 12 gennaio 2010, Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

Benché la Commissione abbia suggerito<sup>1</sup> che le basi giuridiche post-Lisbona dovrebbero essere l'articolo 337 TFUE con l'articolo 187 Euratom (che corrispondono esattamente alle basi giuridiche proposte prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ossia: l'articolo 284 CE e l'articolo 187 Euratom), il relatore della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e gli altri membri hanno presentato un emendamento che si prefigge di utilizzare la nuova base giuridica fornita dal trattato di Lisbona, ossia l'articolo 194, paragrafo 2 TFUE anziché l'articolo 337 TFUE.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 28.1.2010.

Gli articoli 337 TFUE e 187 Euratom sono identici e stabiliscono quanto segue:

*"Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati."*

Questi due articoli<sup>2</sup> sono stati utilizzati come base giuridica del regolamento (CE) n. 736/96 del 22 aprile 1996 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità<sup>3</sup>. La proposta di regolamento all'esame consisterebbe nell'abrogare tale regolamento al fine di pervenire a una

---

<sup>1</sup> Nella sua comunicazione "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM (2009) 665).

<sup>2</sup> In realtà, all'epoca l'articolo 284 CE era numerato 213.

<sup>3</sup> GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.

attuazione più efficace dei suoi obiettivi. In effetti, nella sua motivazione, la Commissione afferma che il regolamento n. 736/96 *"non viene più applicato in modo coerente e non è stato adeguato ai più recenti sviluppi del settore dell'energia"*. Tuttavia, a quanto pare, la proposta di regolamento sarebbe considerata una continuazione del regolamento (CE) n. 736/96 dal momento che si prefigge di *"riesaminare e rafforzare ulteriormente il sistema stabilito"* da detto strumento. Si direbbe che questa sia la ragione per la quale la Commissione propone di mantenere la stessa base giuridica.

Il Trattato di Lisbona, attualmente in vigore, ha un titolo specifico (titolo XXI) in materia di energia, il cui articolo 194 dispone quanto segue:

#### Articolo 194

*1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:*

- (a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,*
- (b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,*
- (c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,*
- (d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.*

*2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.*

*Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).*

*3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.*

La scelta dell'articolo 194 come base giuridica del regolamento proposto potrebbe essere giustificata nella misura in cui lo strumento riguarda *"la comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia"*.

Il punto XVI dell'Allegato VII del regolamento stabilisce che il mandato della commissione giuridica include *"l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, la conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche"*. Pertanto, conformemente al suo mandato, la commissione deve, quando viene consultata sulla scelta di una base giuridica, determinare la base giuridica appropriata alla luce dei trattati senza che tale scelta sia limitata alle opzioni proposte dalla Commissione e dalla commissione competente.

Nella fattispecie, da una lettura accurata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, emerge che le disposizioni del Titolo XVI sulle reti transeuropee potrebbero altresì essere

applicabili. In effetti, l'articolo 170 del trattato stabilisce che: *"l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia."*

Di conseguenza, la commissione deve determinare su quale delle tre basi giuridiche la proposta di regolamento dovrebbe essere adottata. Ciascuno dei tre articoli in questione possiede un legame con la proposta di regolamento. L'articolo 337<sup>1</sup> riguarda la **raccolta di informazioni** da parte della Commissione (in questo caso, le informazioni relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia). L'articolo 194 riguarda la **politica energetica** e l'articolo 170 è relativo alle **infrastrutture**, in particolare nel settore dell'energia.

Nonostante una recente sentenza della Corte di giustizia<sup>2</sup> in cui si sosteneva che fosse possibile combinare due basi giuridiche che implicavano differenti procedure, il ricorso a una doppia base giuridica dovrebbe essere considerato eccezionale, dal momento che la Corte di giustizia ha stabilito che non è possibile combinare basi giuridiche con procedure incompatibili<sup>3</sup>. Di conseguenza, in una sentenza del 2006<sup>4</sup>, la Corte ha stabilito che *"il ricorso ad un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento"*.

Nel caso dell'articolo 337, il Consiglio si pronuncia su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento. Per converso, gli articoli 194 e 170 prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, ossia la codecisione. Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, gli articoli 194 e 170 potrebbero essere utilizzati in modo combinato mentre l'articolo 337 non potrebbe essere combinato con nessuno di questi articoli.

## **I - Rifiuto dell'articolo 337**

Conformemente alla giurisprudenza, la scelta della base giuridica di una misura *"non può dipendere soltanto dalla convinzione di un'istituzione"*<sup>5</sup> ma *"deve essere basata su elementi oggettivi, idonei a un controllo giurisdizionale. Tra detti elementi figurano in particolare lo scopo e il contenuto dell'atto"*<sup>6</sup>.

### 1. - Esame del contenuto della misura proposta

*Per quanto riguarda il contenuto, risulta evidente che la comunicazione di informazioni (relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture) costituisce l'elemento principale della proposta, tenendo presenti tanto i titoli degli articoli quanto il loro contenuto.*

Pertanto, l'articolo 3 si intitola **"Comunicazione di dati"**, l'articolo 4, **"Fonti dei dati"**,

---

<sup>1</sup> Ex articolo 284 CE.

<sup>2</sup> Sentenza del 3 settembre 2009 nella Causa C-166/07, *Parlamento contro Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

<sup>3</sup> Vedasi per esempio, la Causa C-164/97, *Parlamento contro Consiglio*, Racc. 1999, I-1139, par. 14.

<sup>4</sup> Causa C-178/03, *Commissione contro Parlamento e Consiglio*, Racc. 2006, I-107, par. 57.

<sup>5</sup> Causa 45/86, *Commissione contro Consiglio*, (*"Preferenze tariffarie generalizzate"*), Racc. 1987, pag. 1493, par. 11.

<sup>6</sup> Causa C-300/89, *Commissione contro Consiglio* (*"Titanium Dioxide"*) Racc.1991, I-2867, par. 10.



l'articolo 6, "**Qualità e pubblicità dei dati**", l'articolo 8, "**Trattamento dei dati**", e l'articolo 9, "**Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**".

Il contenuto di detti articoli è incentrato sulla raccolta di informazioni secondo il disposto dell'articolo 337. L'articolo 1 specifica che l'oggetto del regolamento è quello di istituire *"un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni"*. L'articolo 3 precisa che i dati e le informazioni specificate nel regolamento devono essere compilati dall'inizio del 2010 e successivamente ogni due anni. L'articolo 4 sottolinea che gli Stati membri devono far sì che le imprese interessate comunichino i dati necessari, a meno che non decidano di ricorrere ad altri mezzi per ottenerli. L'articolo 5 elenca il tipo di dati che devono essere forniti, per quanto riguarda i progetti di investimento, quali *"la data probabile di entrata in servizio"*. L'articolo 6 esige che gli Stati membri assicurino la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione. Si menziona altresì la possibilità per la Commissione di pubblicare i dati e l'obbligo fatto agli Stati membri di tutelare *"la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale"*. Gli articoli 7 e 8 consentono alla Commissione di adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento e le conferiscono la responsabilità di sviluppare le risorse IT necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire qualsiasi trattamento dei dati. L'articolo 9 si occupa del trattamento dei dati personali.

Tuttavia, la questione dell'energia è altresì trattata nella proposta di regolamento. L'articolo 3 prevede un'esenzione dall'obbligo in materia di comunicazione dei dati nel caso in cui i dati siano già stati comunicati *"ai sensi della legislazione specifica CE per il settore dell'energia"*. Inoltre, emerge chiaramente dall'articolo 5 che il regolamento proposto riguarda il settore dell'energia: fa riferimento, per esempio, al *"tipo di fonti di energia utilizzate"*, alle *"tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture"* e alla *"installazione di sistemi di cattura del carbonio"*. Infine, l'articolo 10, dal titolo "Monitoraggio e relazioni", precisa quali siano le finalità della raccolta di informazioni: l'idea è quella di permettere alla Commissione di realizzare *"una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'UE"*. Come si deduce dalla formulazione di detto articolo, i dati costituiscono semplicemente i mezzi necessari per conseguire l'obiettivo della Commissione, dal momento che *"sulla base di questi dati e informazioni"*, la Commissione sarà in grado di *"individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia"*, *"individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli"* e aumentare *"la trasparenza per gli attori di mercato"*. Tali articoli corrispondono ai considerando da 1 a 5 e al considerando 15, che stabiliscono il quadro in cui deve essere effettuata la raccolta di informazioni, ossia *"l'introduzione di una politica energetica comune"*.

## 2. Esame dello scopo della misura proposta

### *(a) Alla luce del dispositivo*

Dall'articolo 10 della proposta di regolamento si evince che il suo scopo è quello di far sì che la Commissione possa:

- (a) individuare potenziali futuri divari tra domanda e offerta di energia;
- (b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per

- superarli;
- (c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato.

Tali obiettivi sono sicuramente collegati a quelli enunciati all'articolo 194 TFUE, dal momento che stabilisce che la politica energetica dell'Unione deve *"garantire il funzionamento del mercato dell'energia"* (cfr. lettere b) e c)). L'articolo 194 stabilisce altresì che la politica dell'Unione è volta a *"garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione"*, il che è chiaramente l'obiettivo della lettera a) della proposta.

(b) *Alla luce del preambolo*

I consideranda espongono i motivi, la motivazione dell'atto proposto. Il primo considerando fa riferimento alla *"introduzione di una politica energetica comune"*. L'introduzione di detta politica costituisce un progetto a lungo termine, che per lungo tempo è stato una chimera<sup>1</sup>, poi diventata realtà con l'introduzione del nuovo titolo XXI nel TFUE come risultato del trattato di Lisbona. Pertanto, il considerando 1 ricorda che l'introduzione di una politica energetica comune è *"un obiettivo che si è fissata la Comunità"*. Quanto al considerando 2, esso stabilisce un legame diretto tra la politica energetica e la proposta di regolamento affermando che *"ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità è uno degli aspetti di questa politica"*. Si può pertanto concludere che i primi due consideranda consentono di iscrivere la proposta di regolamento nel settore della politica energetica comune.

Più specificamente, i seguenti consideranda sono volti a spiegare come la raccolta di dati relativi ai progetti di investimento permetterà la realizzazione di taluni obiettivi specifici della politica dell'Unione nel settore dell'energia, segnatamente il fatto di garantire *"le forniture di energia alla Comunità"* (considerando 3) e il buon funzionamento dei mercati dell'energia attraverso una *"maggiore trasparenza"* (considerando 5). Inoltre, il considerando 3 afferma che una visione globale degli investimenti nelle infrastrutture energetiche è altresì essenziale per *"la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni"*. È opportuno segnalare che l'articolo 194 menziona che la politica energetica deve tener presente la politica ambientale e che deve pertanto contribuire a *"promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili"*.

Infine, il considerando 6 afferma che i dati devono essere messi a disposizione della Commissione e *"in particolare [dell'] Osservatorio del mercato dell'energia"*, il che dimostra che la loro raccolta è indissolubilmente associata al settore a cui fanno riferimento, ossia l'energia. Tale legame tra la raccolta di dati e il loro obiettivo è messo in evidenza nella Scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta. Il punto 5.2 di tale scheda sottolinea che il regolamento *"crea un nuovo quadro che combina la comunicazione e il monitoraggio (analisi) dei progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia dell'UE"*.

L'analisi del preambolo della proposta di regolamento per quanto riguarda il suo oggetto conduce alla conclusione che è direttamente collegata alla politica energetica dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Cfr. Yves Petit "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", *Revue trimestrielle de droit européen*, Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, pp. 593-620.

### *(c) Obiettivi emergenti dai documenti allegati alla proposta*

Tanto dai commenti nella *dottrina* quanto dai vari documenti delle istituzioni si evince chiaramente che la politica energetica attuale costituisce un obiettivo essenziale dell'Unione e non può più essere condotta in modo casuale in ogni Stato membro. La comunicazione di informazioni in tale ambito contribuisce a stabilire una politica energetica comune e a ravvicinare gli Stati membri nello stesso. La comunicazione di informazioni è necessaria ai fini di questa nuova politica. In tal senso risulta necessario, per ragioni di coerenza, che il regolamento volto a istituire "mezzi di azione" sia collegato all'articolo 194, che conferisce all'Unione le competenze che le consentono di conseguire i vari obiettivi che si è fissata nel settore dell'energia.

La motivazione non fa che confermare l'impressione che il regolamento debba iscriversi nel quadro della politica energetica. Essa mostra chiaramente che il contesto della proposta è "*la nuova politica energetica*" e che "*la presente proposta è conforme agli obiettivi dell'Unione [e] conforme alla politica in materia di clima e di energia*". In tale contesto, la Commissione menziona altresì il Piano d'azione 2007-09 del Consiglio europeo sulla politica energetica per l'Europa. Il piano prevedeva già, ai fini della definizione di questa nuova politica, di individuare gli investimenti necessari per rispondere alle esigenze strategiche dell'UE e di riesaminare le infrastrutture di approvvigionamento, aspetti che saranno pienamente integrati nella proposta di regolamento.

## **II. Conclusioni**

È ora necessario stabilire una priorità tra i due elementi forti della proposta di regolamento, a seconda che la si esamini dal punto di vista del suo contenuto (raccolta di informazioni) o dal punto di vista dei suoi obiettivi (mercato dell'energia e sicurezza energetica).

In primo luogo, è opportuno osservare che l'articolo 337 figura nella Settima parte del TFUE "Disposizioni generali e finali". Si potrebbe ritenerlo simile all'articolo 352 nella misura in cui si tratta di una specie di "clausola di flessibilità"<sup>1</sup> e utilizzarlo soltanto per compensare l'assenza di poteri di azione conferiti espressamente o implicitamente alle istituzioni comunitarie da disposizioni specifiche del TFUE sempreché tali poteri risultino comunque necessari affinché la Comunità possa esercitare le sue funzioni al fine di conseguire uno degli obiettivi fissati da detto trattato. In tal caso, benché l'articolo 337 faccia riferimento alla raccolta di informazioni e che ciò non sia il caso dell'articolo 194, sembra tuttavia che la raccolta di informazioni sia inclusa tra le attribuzioni dell'Unione sancite all'articolo 194 nella misura in cui dette informazioni contribuiscono a conseguire gli obiettivi che l'Unione si è fissata nell'ambito della politica energetica.

D'altro canto, tenendo presente che l'articolo 337 fa parte delle "Disposizioni generali e finali", è possibile applicare il principio *lex specialis derogat*<sup>2</sup>, secondo cui una norma specifica prevale su una norma generale.

---

<sup>1</sup> Vedasi al riguardo il commento di Böse sull'articolo 284 CE – EU Kommentar – punto V, pag. 2048.

<sup>2</sup> Cfr. Bertrand Peter "La base juridique des actes en droit communautaire", *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 1991, Editions techniques et économiques, n. 378, maggio 1994, pag. 335.

Infine, qualora sussistano dubbi, la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-176/03 *Commissione e Parlamento contro Consiglio*<sup>1</sup> costituisce un'argomentazione pertinente. In tale sentenza, la Corte doveva deliberare sulla base giuridica appropriata per una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Tenendo presente che il Consiglio aveva basato lo strumento su articoli relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro del terzo pilastro, la Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ha contestato la base giuridica adducendo che la questione rientrava nell'ambito delle competenze comunitarie. La Commissione ha sostenuto che *"l'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare degli elementi che costituiscono reati contro l'ambiente penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio della politica comunitaria di cui trattasi"*<sup>2</sup>. Innanzitutto la Corte ha sottolineato che la protezione dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità<sup>3</sup> e che l'azione in detto ambito implica inevitabilmente un intervento delle Istituzioni comunitarie in ambiti come la politica energetica o la politica fiscale. Quindi, dopo aver stabilito che il contenuto della decisione quadro era principalmente collegato al diritto penale, la Corte ha tuttavia sostenuto che:

*"questa [...] constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali [...] da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente"*<sup>4</sup>.

Pare pertanto che, quando le misure siano essenziali per conseguire un obiettivo specifico, la Corte opererà per la base giuridica relativa a tale obiettivo, dando così preferenza ad un obiettivo più remoto (protezione dell'ambiente) rispetto a uno più immediato (armonizzazione del diritto penale).<sup>5</sup>

Pertanto, nel caso in esame, avendo stabilito che dalla proposta di regolamento si evince che la raccolta di informazioni è essenziale per creare una visione globale del mercato dell'energia e, in tal modo, per conseguire gli obiettivi stabiliti dal trattato all'articolo 194, si può concludere che la base giuridica per l'energia (ossia, questo articolo) dovrebbe prevalere sull'articolo 337, *a fortiori* dato che non si tratta di far prevalere un titolo specifico su un altro bensì una disposizione figurante in un titolo specifico su una disposizione generale e finale.

Avendo stabilito che prevale la relazione con l'energia è altresì necessario decidere se la natura specifica dell'ambito a cui si riferisce la comunicazione di informazioni, ossia *"progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia"*, non imponga il ricorso a una base giuridica più specifica, ossia agli articoli 170 e 171 TFUE sulle reti transeuropee. Conformemente all'articolo 170, l'Unione *"concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee"*, in particolare nel settore delle infrastrutture dell'energia. Onde conseguire tale obiettivo,

---

<sup>1</sup> Racc. 2005, I-7879.

<sup>2</sup> *Ibid.*, par. 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*, par. 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*, par. 48.

<sup>5</sup> Cfr. Hubert Haenel – *Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat* (Francia), riunione del 17 luglio 2007.

*l'Unione "può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri"* (articolo 171, terzo trattino) e stabilisce *"un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee"* (articolo 171, primo trattino). Ciò potrebbe implicare la raccolta, l'analisi e la comunicazione di informazioni.

Tuttavia, le principali questioni trattate sotto il titolo relativo alle reti transeuropee riguardano l'intera operatività e il sostegno della Commissione a progetti comuni. Per converso, in virtù della proposta di regolamento all'esame, la Commissione è tenuta a raccogliere informazioni sui progetti nazionali di infrastrutture in modo da ottenere una visione più precisa di tutto il mercato europeo dell'energia. La raccolta di informazioni prevista nella proposta di regolamento non si limita al livello "transeuropeo", dato che copre tutti gli investimenti, compresi gli investimenti nazionali, mentre il regolamento in vigore copre, per esempio, soltanto le reti di gas transfrontaliere<sup>1</sup>.

Ovviamente, è possibile che dopo aver analizzato i dati raccolti, la Commissione adotti misure specifiche nell'ambito delle reti transeuropee. Tuttavia, il suo obiettivo non è quello di intervenire a livello delle reti transeuropee, bensì soltanto quello di valutare, alla luce dei progetti di investimento in materia energetica, quali misure l'Unione dovrebbe adottare per superare qualsiasi difficoltà. Di conseguenza, nella motivazione si menziona che il regolamento è conforme agli obiettivi dell'Unione, ossia "la realizzazione di un mercato interno" e "lo sviluppo sostenibile dell'Europa fondato su una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi". La proposta è altresì conforme alla politica in materia di clima e di energia, che è basata tra l'altro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, il considerando 1 fa riferimento a una politica energetica comune e il considerando 2 spiega che ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità è uno degli aspetti di questa politica. Di conseguenza, risulta che, benché la proposta di regolamento si applichi specificamente alle infrastrutture dell'energia, essa deve iscriversi nel contesto della politica comune dell'energia, definita all'articolo 194 TFUE. Tale articolo copre tutti gli aspetti della proposta di regolamento inserendo l'"interconnessione delle reti energetiche" e il mercato dell'energia, la sicurezza e l'efficienza energetica.

### **III. Raccomandazione**

Nella sua riunione del 28 gennaio 2010, la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità, con 19 voti favorevoli e nessuna astensione<sup>2</sup>, di raccomandare quanto segue: la proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 dovrebbe essere adottata in base all'articolo 194 del trattato sul

---

<sup>1</sup> Si veda l'analisi di impatto SEC (2009) 971 definitivo, pag. 6.

<sup>2</sup> Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner (relatore), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.

funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, onorevole, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

29.1.2010

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Relatore: Mario Pirillo

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta della Commissione è volta a rivedere l'attuale sistema di comunicazione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia: essa è volta a raccogliere informazioni adeguate sugli investimenti previsti in modo da consentire alla Commissione di seguire la situazione delle infrastrutture e di prevedere i problemi potenziali.

Benché la proposta rivesta un carattere alquanto amministrativo, essa dà indicazioni sulla natura e le qualità attese dai futuri investimenti. È pertanto importante accordare maggior enfasi all'impatto ambientale dei progetti in modo da fornire garanzie e ulteriori incentivi alla costruzione e alla disattivazione di infrastrutture per l'energia secondo modalità sostenibili e con debito rispetto all'ambiente.

Il relatore per parere raccomanda, di conseguenza, che la proposta sia modificata nel modo seguente:

- Occorre prestare debita attenzione all'impatto ambientale dei progetti proposti, onde garantire che il sistema energetico sia sviluppato in modo sostenibile. I progetti di investimento devono essere accompagnati da una valutazione di impatto ambientale adeguata, così come richiesto, tra l'altro, dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>1</sup>.
- Una infrastruttura può essere disattivata per fasi, diminuendo gradualmente le sue capacità di produzione. In tal caso, occorre comunicare non soltanto la data di chiusura definitiva bensì anche le date provvisorie della sospensione graduale.

---

<sup>1</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, nella sua versione modificata.

- Quando si interrompe il funzionamento di una infrastruttura, può rivelarsi necessario il risanamento ambientale del sito in caso di inquinamento e di contaminazione. Pertanto, qualora pertinente e richiesto dalla legislazione specifica, la notifica dovrebbe fornire altresì informazioni sulle misure previste di risanamento.
- Onde evitare la costruzione di vari impianti di minori dimensioni di stoccaggio dell'anidride carbonica, immediatamente al di sotto del limite, occorre notificare l'esistenza di tutti gli impianti di stoccaggio dell'anidride carbonica a prescindere dalla loro capacità.

In termini più generali, il relatore per parere osserva che la legislazione comunitaria vigente impone già obblighi di informazione e comunicazione per quanto riguarda gli investimenti e le infrastrutture. Occorre garantire che l'utilizzazione di tali informazioni sia oggetto di un miglior coordinamento in modo da evitare doppioni a livello degli obblighi di informazione.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico nella Comunità.

##### *Emendamento*

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nella Comunità, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico nella Comunità. ***Occorre considerare con la dovuta attenzione l'impatto ambientale dei progetti proposti in modo da assicurare che il sistema energetico sia sviluppato in modo sostenibile. Qualora richiesto dalla legislazione specifica, i progetti di investimento dovrebbero essere corredati da una valutazione di impatto ambientale e si dovrebbe altresì fare riferimento alle***



*misure previste di risanamento ambientale.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f bis) un riferimento alla valutazione di impatto ambientale del progetto di investimento, qualora tale valutazione di impatto sia richiesta dalla legislazione specifica.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) la data probabile di disattivazione.

*(b) la data probabile di disattivazione comprese, se del caso, le date provvisorie per la cessazione graduale del funzionamento dell'infrastruttura;*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) un riferimento alla valutazione di impatto ambientale del progetto di disattivazione, qualora tale valutazione di impatto sia richiesta dalla legislazione specifica.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b ter) l'elenco delle misure pianificate per il risanamento ambientale, qualora tale risanamento sia richiesto dalla legislazione specifica.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati tutelano la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati tutelano la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, ***in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2008, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale<sup>1</sup>.***

*GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.*

*Motivazione*

*Tale modifica si prefigge di adeguare le disposizioni del regolamento alla direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla Convenzione di Århus.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Allegato - punto 3.2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***3.2 bis Stoccaggio***

***- Impianti di stoccaggio di elettricità;***

***- Impianti di stoccaggio di scorie***

*radioattive.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Progetti d'investimento relativi ad infrastrutture energetiche nella Comunità europea
<b>Riferimenti</b>	COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)
<b>Commissione competente per il merito</b>	ITRE
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 14.9.2009
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Mario Pirillo 9.9.2009
<b>Esame in commissione</b>	4.11.2009
<b>Approvazione</b>	27.1.2010
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :           56 - :           0 0 :           1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzo Rivellini, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Progetti d'investimento relativi ad infrastrutture energetiche nella Comunità europea	
<b>Riferimenti</b>	COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)	
<b>Consultazione del PE</b>	4.9.2009	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 14.9.2009	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 14.9.2009	
<b>Relatore</b> Nomina	Adina-Ioana Vălean 16.9.2009	
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI	JURI 28.1.2010	
<b>Esame in commissione</b>	6.10.2009	3.12.2009
<b>Approvazione</b>	4.2.2010	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 47 -: 0 0: 3	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Héning, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Ivailo Kalfin, Paweł Robert Kowal, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Peter Skinner, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Țicău, Hermann Winkler	